

L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile.

The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process.

IDA D'AMBROSIO
4 novembre 2024

RIASSUNTO

Il contributo esplora l'interesse crescente del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica verso un modello di sviluppo etico e sostenibile, evidenziando un terreno comune tra la tutela dell'ambiente e il benessere umano. Si analizza l'interazione tra finanza sostenibile e dottrina sociale della Chiesa, ponendo l'accento su come entrambe influiscano positivamente nella costruzione di un modello economico in cui il progresso economico sia armonizzato con la salvaguardia del pianeta e della dignità umana.

PAROLE CHIAVE: sostenibilità - finanza etica - economia inclusiva - dottrina sociale della Chiesa - responsabilità sociale d'impresa

ABSTRACT

The paper explores the growing interest of the financial system and the Catholic Church in an ethical and sustainable development model, highlighting a common ground between environmental protection and human well-being. The interaction between sustainable finance and the social doctrine of the Church is analyzed, emphasizing how both positively influence the construction of an economic model in which economic progress is harmonized with the preservation of the planet and human dignity.

KEYWORDS: sustainability - ethical finance - inclusive economy - social doctrine of the Church - corporate social responsibility

SOMMARIO: *1. Premessa. - 2. Il principio di sviluppo sostenibile tra tutela ambientale e progresso economico e sociale. - 3. Il ruolo del sistema finanziario verso un modello di mercato etico e inclusivo. - 4. Dottrina sociale della Chiesa e sviluppo sostenibile. - 5. Conclusioni.*

1. Premessa

Il tema della sostenibilità è ormai un pilastro centrale nel dibattito sul futuro economico e sociale globale. L'urgenza di promuovere uno sviluppo che rispetti i limiti ecologici del pianeta e i diritti delle generazioni future ha mobilitato una molteplicità di attori e istituzioni, ciascuno impegnato a contribuire in

base alla propria natura e missione. Tra questi, un ruolo particolarmente significativo è svolto dal sistema finanziario e dalla Chiesa cattolica. Da un lato, il settore finanziario sta ridisegnando i propri paradigmi per orientare risorse verso investimenti che integrino criteri *ambientali, sociali e di governance (ESG)*, essenziali per sostenere la transizione ecologica; dall'altro, la Chiesa cattolica, attraverso i suoi insegnamenti e le sue istituzioni, incoraggia un'economia più giusta e inclusiva, mettendo al centro valori di tutela ambientale e dignità umana.

L'attenzione crescente per la sostenibilità ha spinto studiosi ed esperti a ridefinire i concetti di sviluppo e progresso, ponendo come obiettivo un sistema che rispetti gli equilibri naturali e promuova una partecipazione equa tra tutti i protagonisti dell'economia. Superare la logica utilitaristica del capitalismo, che spesso avvantaggia pochi a scapito della maggioranza, significa creare un sistema economico più inclusivo, dove i benefici derivanti dalle attività produttive siano distribuiti in modo più giusto¹.

Un quadro globale sempre più complesso, accelerato dalla globalizzazione, ha generato sfide senza precedenti: un sistema che ignora i limiti naturali delle risorse non può durare a lungo senza causare danni irreparabili. In questo contesto, emerge l'urgenza di stabilire un ordine sistemico capace di garantire una partecipazione equa ai benefici dell'economia, creando una contrapposizione naturale tra chi ha accesso alle risorse e chi no. Così, la sostenibilità diventa una sorta di bussola morale che orienta le decisioni verso soluzioni che migliorino le condizioni di vita di tutti.

2. *Il principio di sviluppo sostenibile tra tutela ambientale e progresso economico e sociale*

La sostenibilità non è un concetto recente: già nel 1987 l'ONU ne fornì una definizione, descrivendola come la capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future².

Con il tempo, il termine ha acquisito una forte connotazione etica e sociale, diventando un elemento centrale nei processi produttivi. L'idea che emerge è quella di un'economia capace di rispettare l'ambiente e mantenere l'equilibrio tra produzione e profitto, specialmente dopo gli effetti della pandemia del 2020, che ha esposto le vulnerabilità del sistema economico attuale³.

Nell'ambito delle Nazioni Unite, secondo il cosiddetto "triplice approccio" di matrice economica, lo sviluppo sostenibile si basa su tre pilastri inscindibili e paritari: la tutela dell'ambiente da un lato e lo

¹ Cfr. FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*, in *Rivista di diritto bancario*, Fasc. II, Sez. I, 2024, p. 359.

² Così si legge nel *Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future*, redatto nel 1987 dalla Commissione mondiale su ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite, all'epoca presieduta da Gro Harlem Brundtland, e approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU con risoluzione n. 42/187 dell'11 dicembre 1987.

³ FRANCESCO CAPRIGLIONE, *cit.*, p. 361.

sviluppo economico e sociale dall'altro⁴. Inizialmente affermatosi nel diritto internazionale dell'ambiente, di cui costituisce uno dei cardini in ragione della dimensione globale dei problemi che sottende⁵, tale concetto è stato successivamente recepito in Europa. La sua prima formalizzazione avvenne nel 1993, con il Quinto programma d'azione comunitario, orientato "a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile". Successivamente, nel 1997, il Trattato di Amsterdam lo ha elevato a principio generale dell'Unione Europea, declinandolo nel principio di integrazione ambientale⁶.

Negli ultimi decenni, il principio dello sviluppo sostenibile ha acquisito un peso crescente nel quadro normativo europeo, dove la tutela ambientale si intreccia con obiettivi di progresso economico e sociale, promuovendo una crescita equilibrata del mercato interno e una competitiva economia sociale di mercato⁷. Oggi, l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali⁸ e l'articolo 11 del TFUE stabiliscono che, in conformità al principio dello sviluppo sostenibile, sia garantito un alto livello di protezione ambientale, integrato in ogni politica e azione dell'Unione Europea⁹.

A livello nazionale, sebbene il principio dello sviluppo sostenibile non sia esplicitamente enunciato nella Costituzione, vi si rintracciano disposizioni che ne richiamano i contenuti¹⁰, in particolare nei

⁴ In questo senso la Dichiarazione di Rio del 1992, sottoscritta all'esito della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, e la successiva Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, su cui v. BEN PURIVS, YONG MAO, DARREN ROBINSON, *Three Pillars of Sustainability: In Search of Conceptual Origins*, in *Sustainability Science*, 2019, p. 681. Si mostrano critici DAVID GRIGGS *et al.*, *Sustainable development goals for people and planet*, in *Nature*, 2013, p. 306, che ritiene necessario « *to reframe the UN paradigm of three pillars of the sustainable development – economic, social and environmental – and instead view it as a nested concept* ».

⁵ SERGIO MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in GIUSEPPE CORDINI, PIERO FOIS e S. MARCHISIO (a cura di), *Diritto Ambientale*, Torino, 2008, p. 12.

⁶ In linea con l'impegno assunto dall'allora Comunità europea all'atto della sottoscrizione della Convenzione di Aarhus, approvata con Decisione 2005/370/CE del 17 febbraio 2005. Per maggiori dettagli v. ROBERO ROTA, *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in PIETRO DELL'ANNO, EDOARDO PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Padova 2012, p. 151.

⁷ Ai sensi dell'art. 3, par. 3, TUE, l'Unione europea «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». A livello operativo, questo modello di sostenibilità sembra fondarsi sulla idea del *decoupling* assoluto, ovvero il disaccoppiamento della crescita economica dalle emissioni di gas serra, che dovrebbe realizzarsi attraverso la de-carbonizzazione dell'economia e l'aumento dell'efficienza energetica (tuttavia, sinora nell'Unione europea e nel resto dell'area OCSE si è assistito a un disaccoppiamento solo relativo, vale a dire che l'economia è cresciuta a un tasso maggiore rispetto a quello della crescita di emissioni di gas serra). In tema v. ÉLOI LAURENT, *Faut-il décourager le découplage?*, in *Revue de l'OFCE*, 2012, p. 235.

⁸ Come noto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata integrata nel Trattato di Lisbona ed è così assunta al rango di diritto primario dell'Unione europea: ai sensi dell'art. 6 TUE, infatti, essa ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.

⁹ E, pertanto, non soltanto nella politica ambientale, i cui obiettivi generali, tratteggiati dall'art. 191 TFUE, consistono nella salvaguardia dell'ambiente, nella protezione della salute umana, nella promozione di un uso razionale delle risorse naturali e nel patrocino di misure sovranazionali per far fronte ai problemi ambientali di scala regionale o mondiale, anzitutto il cambiamento climatico.

¹⁰ ROBERTO LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Torino, 2020, p. 58, sottolinea che il principio dello sviluppo sostenibile è « la sintesi di esigenze opposte, da una parte, quella di assicurare alla società

riferimenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche in considerazione delle generazioni future. L'articolo 41 della Costituzione fonda una situazione soggettiva di libertà individuale¹¹, che però incontra i limiti dei commi 2 e 3, laddove stabiliscono che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né arrecare danno alla salute e all'ambiente, e che l'attività economica, pubblica e privata, possa essere indirizzata verso fini sociali e ambientali¹².

La riforma costituzionale introdotta con la legge n. 1 dell'11 febbraio 2022 ha conferito alla tutela dell'ambiente, riconosciuta come valore sistemico¹³, il rango di principio fondamentale. In tal modo, il concetto di sviluppo sostenibile, già codificato nelle fonti ordinarie, negli articoli 3-ter e 3-quater del codice dell'ambiente, ha acquisito indirettamente copertura costituzionale¹⁴. I suddetti articoli prevedono che tutte le attività regolamentate dal codice dell'ambiente si conformino al principio dello sviluppo sostenibile e che a tal fine, tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche sia private, abbiano il dovere di garantire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali attraverso un'azione adeguata e informata ai principi di precauzione, prevenzione, correzione dei danni causati all'ambiente e al principio del "chi inquina paga"¹⁵.

L'ampia varietà di contesti in cui viene applicato il principio dello sviluppo sostenibile rende difficile individuare un significato uniforme. Tuttavia, le varie formulazioni si fondano sulla comune consapevolezza della scarsità delle risorse naturali rispetto agli obiettivi fissati, da cui derivano obblighi giuridici e non solo politici¹⁶. Per rispondere alla necessità di bilanciare crescita economica e tutela dell'ambiente – trovando un

una continua evoluzione delle proprie aspirazioni economiche e sociali e, dall'altra, quella di evitare che il progresso scientifico e tecnologico vada a danno dell'ambiente, delle sue risorse e dei suoi equilibri ».

¹¹ Cfr. BLANCA SAAVEDRA SERVIDA, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, marzo 2024, pp. 7-8, disponibile su <https://www.dirittobancario.it/art/sostenibilita-ambientale-autonomia-privata-e-private-regulation/>.

¹² SALVATORE MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2020, p. 153.

¹³ ROBERTO ROTA, *L'ambiente come nuova categoria giuridica*, in *La tutela penale dell'ambiente*, PAOLO AMELIO, SERGIO FORTUNA (a cura di), Torino, 2000, p. 27.

¹⁴ Prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, la dottrina riconosceva copertura costituzionale al principio dello sviluppo sostenibile attraverso un'interpretazione evolutiva della clausola della "utilità sociale", oppure dell'art. 9, comma 2, dell'art. 3, comma 2, dell'art. 2 e dell'art. 4, comma 2, della Costituzione: sul punto v. MAURO PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello sviluppo "umano ed ecologico"*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2020, p. 22. La giurisprudenza, invece, tutelava l'ambiente in quanto oggetto di un diritto soggettivo – quello a vivere in un ambiente salubre – il cui contenuto era stato enucleato a partire da un'interpretazione estensiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost. (*ex multis* Cass. civ., Sez. Un., n. 5172 del 6 ottobre 1979; Corte cost. n. 210 del 22 maggio 1987 e, da ultimo, n. 85 del 9 maggio 2013).

¹⁵ Si tratta degli stessi principi su cui è fondata la politica dell'Unione europea in materia ambientale, elencati all'art. 191, par. 2, TFUE (che, giova ricordarlo, vincolavano comunque il legislatore domestico per effetto dell'art. 117, comma 1, Cost.). In argomento PAOLO DELL'ANNO, *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Milano, 2004; FRANCESCO FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), cit., p. 559; ID., *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010, p. 247, secondo cui «lo sviluppo sostenibile è la "chiave di volta" del diritto ambientale, in quanto ne riflette il carattere essenziale (e, cioè, la matrice di doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, che si configura come l'unico strumento realistico per garantire gli interessi della specie umana)».

¹⁶ Questo, almeno, è quel che si evince già dal Settimo Programma d'azione, presentato il 29 novembre 2012 dalla Commissione europea e significativamente intitolato "Vivere bene, entro i limiti del nostro pianeta", in cui si legge che «il degrado e l'erosione costanti del capitale naturale rischiano di provocare cambiamenti irreversibili che potrebbero mettere a

equilibrio tra le risorse consumabili e quelle da preservare per le generazioni future - la dottrina prevalente considera lo sviluppo sostenibile un obbligo di condotta per gli Stati, chiamati ad adottare misure che proteggano l'ambiente dai rischi di produzione e consumo intensivo¹⁷. Tale principio implica un dovere di azione¹⁸ per gli Stati e i loro apparati amministrativi.

Maggiore incertezza si riscontra nell'interpretazione del principio in relazione ai soggetti privati e la questione centrale è se sia possibile estrarre una norma valida nei rapporti tra privati, che definisca in concreto cosa significhi adottare comportamenti sostenibili anche in tale ambito¹⁹.

L'ambiguità semantica del principio impone all'interprete di stabilirne l'applicazione caso per caso. Senza criteri chiari che identifichino quando un'azione rispetti tale principio, la sua definizione rimane affidata alla valutazione interpretativa, come avviene con le clausole generali.

Questa situazione può portare a una "spirale tautologica," nella quale si cerca di definire un concetto vago usando parametri altrettanto incerti, rischiando di non risolvere l'ambiguità iniziale²⁰.

repentaglio due secoli di miglioramenti del nostro standard di vita». Nella prospettiva dell'*Ecological Economics*, questa situazione viene riassunta affermando che il capitale naturale, essendo complementare rispetto al capitale prodotto dall'uomo, è un fattore di produzione non fungibile. Secondo i fautori della teoria economica della c.d. sostenibilità forte, ne discende che il capitale naturale e il capitale prodotto dall'uomo devono presentare singolarmente, e non già a livello aggregato, un tasso di crescita positivo o tutt'al più nullo, poiché è la disponibilità dell'uno a determinare la produttività dell'altro, e che essendo il capitale naturale il più scarso dei due, esso è anche il fattore che limita lo sviluppo. In tema ROBERT GOODLAND, *The Case That the World Has Reached Limits: More Precisely That Current Throughput Growth in the Global Economy Cannot Be Sustained*, in *Population & Environment*, 1992, p. 167; KENNETH RAYMOND WETZEL, JOHN FREDERICK WETZEL, *Sizing the earth: Recognition of Economic Carrying Capacity*, in *Ecological Economics*, 1995, p. 12; ROBERT COSTANZA, *The Value of the World Ecosystem Services and Natural Capital*, in *Nature*, 1997, p. 253; ROBERT COSTANZA – HERMAN EDWARD DALY, *Natural Capital and Sustainable Development*, in *Conservation Biology*, 1992, p. 37; HERMAN EDWARD DALY, *Toward Some Operational Principles of Sustainable Development*, in *Ecological Economics*, 1990, p. 6; ID., *Towards an Environmental Macroeconomics*, in *Land Economics*, 1991, p. 255; ID., *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*, Boston, 1996; ROBERT GOODLAND, HERMAN EDWARD DALY, *The Missing Tools (for Sustainability)*, in CRISPIN MUNGALL, DUNCAN JAMES MCLAREN (a cura di) *Planet Under Stress: the Challenge of Global Change*, Toronto, 1990, p. 269; ID., *Environmental Sustainability: Universal and Non-Negotiable*, in *Ecological Applications*, 1996, p. 1002.

¹⁷ In questo senso GIORGIO MORBIDELLI, *Profili giurisdizionali e giustiziali nella tutela amministrativa dell'ambiente*, in SERGIO GRASSI, MARCO CECCHETTI, ANDREA ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, p. 90; FABRIZIO FRACCHIA, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente*, Napoli, 2013, p. 118; ID., *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010, p. 247, secondo cui «lo sviluppo sostenibile è la "chiave di volta" del diritto ambientale, in quanto ne riflette il carattere essenziale (e, cioè, la matrice di doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, che si configura come l'unico strumento realistico per garantire gli interessi della specie umana)»; ROBERTO LEONARDI, *op. cit.*, p. 54, considera il principio dello sviluppo sostenibile «punto di incontro tra ambiente e salute proprio perché la protezione dell'ambiente, nelle sue varie componenti, è stata riconosciuta come condizione necessaria alla stessa sopravvivenza del genere umano. L'idea di sviluppo sostenibile, infatti, ancorché forse non intervenga sull'idea di ambiente in modo diretto, ne determina sicuramente la rilevanza, concependo proprio la tutela dell'ambiente, nella sua dinamicità, come termine dell'equilibrio intergenerazionale insieme alla crescita economica e alla coesione sociale».

¹⁸ Cfr. VIRGINIE BARRAL, *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *European Journal of International Law*, 2012, p. 377.

¹⁹ Cfr. . BLANCA SAAVEDRA SERVIDA, *cit.*, p. 11.; GIUSEPPE D'AMICO, *Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato*, in *Rivista Giustizia civile*, 2016, p. 448.

²⁰ BLANCA SAAVEDRA SERVIDA, *cit.*, p. 11.

3. *Il ruolo del sistema finanziario verso un modello di mercato etico e inclusivo*

L'obiettivo della sostenibilità, se considerato in relazione alla finanza, rivela un'incidenza profonda, poiché la finanza assume un ruolo strumentale, quale condizione necessaria per orientare le dinamiche di mercato a beneficio della persona umana. Ciò apre la strada a una visione in cui valori come la solidarietà e l'equità fungono da fondamenta per le regole di produzione e sviluppo, definendo il "punto di partenza" di un'analisi ancora in evoluzione, finalizzata ad individuare nuove forme di convivenza sociale che rispecchino pienamente la dignità umana²¹.

In questo contesto, si assiste al passaggio dal paradigma della massimizzazione del valore per gli azionisti (*shareholder value*) a un modello centrato sull'interesse degli *stakeholders*. Questo cambiamento ha portato in primo piano l'importanza degli investimenti ad alto impatto sociale, che trovano sempre più spazio nelle agende dei Paesi membri e si basano su un'analisi approfondita dell'ecosistema²². Pertanto, emerge l'esigenza di un sistema regolamentare che possa ridimensionare la teoria dei mercati efficienti, che afferma che i prezzi dei titoli finanziari riflettono sempre e completamente le informazioni disponibili²³.

Di conseguenza, si avverte la necessità di un modello che consenta adattamenti continui per determinare un prezzo finanziario giusto, considerando molteplici fattori che influenzano la valutazione del rischio. Questo comporta una ricerca di equilibrio nei mercati, con un sistema che tenga conto non solo del valore finanziario di un'attività, ma anche di altri possibili fattori di rischio. Tale approccio segna un allontanamento dal *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che attribuisce il rendimento atteso alle caratteristiche specifiche di un'attività finanziaria²⁴.

²¹ Si ha qui riguardo alla cd. *teoria della liberazione* che sostiene la tesi secondo cui l'economia deve essere considerata alla stregua di mezzo, imponendo di ricercare forme di conciliazione tra le esigenze dell'economia e quelle della solidarietà e della pari dignità; cfr. LEONARDO BOFF, *L'aquila e la gallina*, Milano, 1999; ID., *La teologia, la Chiesa, i poveri. Una prospettiva di liberazione*, Torino, 2003.

²² Cfr. il *Report della Social Impact Investment Task Force*, istituita in ambito G8, intitolato *La finanza che include. Gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia*, presentato il 15 settembre 2014 alla Camera dei Deputati, visionabile su www.equitiespa.com/news/la-finanza-include-investimenti-impatto-sociale-nuova-economia; v. tra gli altri AMIR NATAN LICHT, RENÉE BEA ADAMS, *Shareholders and Stakeholders around the World: The Role of Values, Culture, and Law in Directors' Decisions*, visionabile su www.ssrn.com, 2019; AMIR NADAV LICHT, *Stakeholder Impartiality: A New Classic Approach for the Objectives of the Corporation*, visionabile su www.ssrn.com, 2019; GÉRARD HERTIG, *Governance by Institutional Investors in a Stakeholder World*, in *The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance*, a cura di JEFFREY NEIL GORDON, WOLF GEORG RINGE, Oxford University Press, 2018.

²³ Ci si riferisce al noto lavoro di EUGENE FRANCIS FAMA, *Random Walks in Stock Market Prices*, pubblicato sul *Financial Analysts Journal* nel 1965, ove si sostiene che un mercato può essere definito efficiente quando tutti gli investitori hanno le stesse informazioni.

²⁴ Ci si riferisce al modello sul funzionamento di un mercato finanziario, proposto da WILLIAM FORSYTH SHARPE nel 1964 (*Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk*, in *Journal of Finance*), poi sviluppato da ROBERT COX MERTON nel 1973 (*An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, Econometrica*), nel quale si analizza l'ipotesi nella quale l'investitore attraverso un'equa distribuzione della sua ricchezza tra consumo e investimento finanziario (in un portafoglio caratterizzato da una attività rischiosa e una non rischiosa) riesce a massimizzare la utilità attesa.

In questo quadro, la sostenibilità rappresenta un cambiamento profondo, trasformando le preferenze di consumatori e investitori e promuovendo una rivoluzione nelle dinamiche di mercato. Ciò trova conferma sia nelle nuove regolamentazioni europee, sia nelle scelte dei consumatori, sempre più orientati verso investimenti etici e rispettosi dell'ambiente. A livello regolamentare, il *Sustainable Finance Disclosure Regulation*²⁵ (SFDR) mira a migliorare la trasparenza degli impatti di sostenibilità nelle entità finanziarie, limitando fenomeni come il “*greenwashing*” e riducendo esternalità negative²⁶.

Parallelamente, il Regolamento Tassonomia (UE n. 2020/852), pubblicato nel giugno 2020, stabilisce una classificazione delle attività sostenibili secondo rigorosi criteri scientifici²⁷. In particolare, il regolamento identifica le condizioni per qualificare un'attività economica come ecosostenibile, privilegiando le attività che contribuiscono positivamente ad almeno uno degli obiettivi di sostenibilità indicati dall'Unione e rispettano le garanzie sociali minime, come le Linee Guida emanate dall'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi Guida formulati dall'ONU con riguardo alle imprese e ai diritti umani²⁸. La tassonomia europea rappresenta, dunque, un punto di riferimento per le imprese che mirano a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030²⁹.

A livello informativo, la recente *Corporate Sustainability Reporting Directive*³⁰ (CSRD), entrata in vigore nel gennaio 2023, richiede che le aziende di rilevante dimensione, comprese le PMI quotate in borsa, presentino un rapporto sulla sostenibilità³¹. Inoltre, la *Markets in Financial Instruments Directive* (MiFID II) e l'*Insurance Distribution Directive* (IDD) stabiliscono standard a tutela dei consumatori, applicabili rispettivamente ai prodotti finanziari e assicurativi.

²⁵ È il Regolamento (UE) 2019/2088, pubblicato il 27 novembre 2019 ed entrato in vigore il 10 marzo 2021.

²⁶ Cfr. tra gli altri, WAHIDA SHAHAN, *Green Washing: An Alarming Issue*, in *ASA University Review*, vol. VII, fasc. I, 2014, pp. 81-88; P. SEELE, L. GATTI, *Greenwashing revisited: in search of a typology of and accusation-based definition incorporating legitimacy strategies*, in *Business strategy and the Environment*, vol. XXVI, fasc. II, 2017, pp. 239-252; MATTEO PELLEGRINI, ALESSANDRO DAVOLA, *Il ruolo dello stato nella transizione della finanza verso la sostenibilità*, in MICHELA PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale. Studi dedicati a Mauro Giusti*, Milano, 2021, p. 95.

²⁷ Si ritiene, peraltro, opportuno sottolineare l'esigenza di aver riguardo, nella lettura delle sue disposizioni, anche alle prescrizioni del Regolamento UE n. 2019 /2088, cd. Regolamento *Disclosure*, pubblicato nel dicembre del 2019.

²⁸ Si fa presente che tali obiettivi - la cui realizzazione, come si è detto, deve avvenire in linea con il criterio *do no significant harm principle* - afferiscono, tra l'altro, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche e marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ed alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

²⁹ Cfr. ONU, *Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015*, nella quale sono indicati gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, visionabile su <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.

³⁰ È la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 14 dicembre 2022.

³¹ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *New rules on corporate sustainability reporting: The Corporate Sustainability Reporting Directive*, visionabile su https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-mar-kets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en.

In sintesi, la sostenibilità ha acquisito un ruolo crescente nei mercati finanziari poiché influisce direttamente sull'esposizione al rischio delle imprese, le quali possono sottrarsi ad esso previa adozione di linee comportamentali orientate a canoni che le rendono meno esposte ai danni da cambiamento climatico ovvero derivati da controversie sociali.

Inoltre, la disponibilità di informazioni affidabili, promossa da una gestione sostenibile, agevola le opportunità di investimento e riveste un ruolo fondamentale per la resilienza delle singole banche, contribuendo sia alla stabilità del sistema finanziario sia alla transizione verso un'economia più integrata e solida³².

4. *Dottrina sociale della Chiesa e sviluppo sostenibile*

Nel processo di transizione sostenibile in atto, risalta l'impegno assunto dalle Istituzioni della Chiesa cattolica per promuovere un'economia più giusta, a tutela dell'ambiente, degli emarginati, della biodiversità, delle culture locali e della dignità e libertà della persona umana.

L'interesse e gli interventi della Chiesa cattolica in questi ambiti non sono una novità, ma negli ultimi anni, sotto il pontificato di Papa Francesco, sono andati intensificandosi. Questo impegno si è tradotto in una serie di documenti e analisi che rappresentano un importante punto di riferimento per chiunque intenda esplorare i temi della responsabilità sociale delle imprese, della finanza sostenibile e dei modelli neoliberali di mercato.

Una delle iniziative della Chiesa in questo ambito è stata il convegno internazionale "*Economy of Francesco*", promosso da Papa Francesco nel maggio 2019³³ e svoltosi online nel novembre 2020³⁴, dopo un rinvio dovuto alla pandemia. Poco prima, il 6 gennaio 2018, è stato pubblicato il documento *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones* - Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario, preparato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Entrambe le iniziative si collegano ai temi sviluppati da Papa Francesco nella Lettera Enciclica *Laudato si'* del 2015 (di cui costituisce un importante aggiornamento e approfondimento l'*Esortazione Apostolica "Laudate Deum"*, pubblicata nel 2023) e, prima ancora, da Benedetto XVI con la Lettera Enciclica *Caritas in veritate* (2009). Quest'ultima è particolarmente attenta alle dinamiche degli attuali modelli economici e alle loro implicazioni, mentre

³² Cfr. FRANCESCO CAPRIGLIONE, cit., p. 375.

³³ Si v. la *Lettera del Santo Padre Francesco per l'evento "Economy of Francesco"*, dell'1 maggio 2019 (disponibile sul sito www.vaican.va, come tutti i documenti ufficiali della Santa Sede, che si menzioneranno nel corso del testo).

³⁴ V. il testo del *Videomessaggio del Santo Padre Francesco* ai partecipanti all'incontro, del 21 novembre 2020.

l'Enciclica *Laudato si'* è più focalizzata sulla tutela ambientale, pur estendendo la riflessione a temi più ampi.

L'intento di queste iniziative è dichiaratamente quello di incoraggiare tra gli esponenti del mondo scientifico, politico ed imprenditoriale-finanziario un «patto per cambiare l'attuale economia e dare un'anima all'economia di domani³⁵», stimolando una «diversa narrazione economica» che affronti con responsabilità l'insostenibilità del modello economico dominante³⁶. I documenti vaticani si distinguono per un approccio analitico, affrontando temi centrali dello sviluppo sostenibile e proponendo soluzioni concrete, parallele a quelle oggi discusse a livello istituzionale e scientifico.

Le tematiche trattate sono ampie e multidisciplinari, come ci si aspetta davanti a sfide globali³⁷. La Chiesa propone una varietà di interventi sia sul piano degli strumenti sia su quello di azione. In merito agli strumenti, la Chiesa sollecita un'educazione globale, anche a livello universitario³⁸, per diffondere una cultura economica più etica e attenta agli equilibri umani e planetari, riconoscendo che in una società democratica e di mercato difficilmente si possono imporre comportamenti virtuosi solo con normative, per quanto dettagliate³⁹. A tale riguardo, i risultati della disciplina sulla *disclosure* non finanziaria sono spesso considerati, come altre dichiarazioni di responsabilità sociale delle imprese, come una mera operazione di “*greenwashing*”⁴⁰.

³⁵ PAPA FRANCESCO, *Lettera Enciclica Laudato si'*.

³⁶ VEDI Videomessaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'incontro, del 21 novembre 2020.

³⁷ E v. una analoga polivocità, per giunta circoscritta alla sola dimensione giuridica dei problemi, nel recente compendio *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, a cura di BEATE SJÁFJELL, CHRISTOPHER MICHAEL BRUNER, Cambridge, 2020.

³⁸ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE con il DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE, *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones - Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario*, 6 gennaio 2018, par. 10; un cenno anche in PAPA FRANCESCO, *Lettera Enciclica Laudato si'*.

³⁹ Cfr. *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 211.

⁴⁰ Si veda ancora *The Cambridge Handbook*, cit., *passim*; e a proposito della contraddizione tra le declamazioni di molte *corporations* e i modelli imprenditoriali applicati dalle medesime GUIDO FERRARINI, *Corporate Purpose and Sustainability, Working Paper, EUSFiL Research Working Paper Series*, 2020/1, p. 12. Sulla disciplina comunitaria delle informazioni non finanziarie in particolare, e sulla sua attuazione in Italia, v. MIRIAM MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in *Rivista delle società*, 2019, p. 992 ss.; SALVATORE FORTUNATO, *L'informazione non finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. comm.*, 2019, I, p. 415 ss.; PAOLO SFAMENI, *Disciplina dell'informazione a carattere non finanziario e mercati regolamentati. Problemi e prospettive*, in *L'impresa sostenibile - Alla prova del dialogo dei saperi*, a cura di DANIELE CATERINO - INES INGRAVALLO, Lecce, 2020, p. 197 ss., nonché i contributi di FRANCESCO DENOZZA, ANDREA STABILINI, GIORGIO MARASÀ e NICOLA RONDINONE, in *Il caleidoscopio dell'informazione nel diritto societario e dei zum HGB*, IV ed., München, 2020, § 289b ss.; SEBASTIAN MOCK, *Berichterstattung über Corporate Social Responsibility nach dem CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz*, in *ZIP*, 2017, p. 1195 ss.; più in generale, sulle discipline di trasparenza funzionali a promuovere comportamenti sostenibili, IRIS HUI YING CHIU, *Disclosure Regulation and Sustainability*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 521 ss.; sul tema della rilevanza delle informazioni non finanziarie, v., in epoca meno recente, FRANCESCO DENOZZA, *La nozione di informazione privilegiata tra “Shareholder Value” e “Socially Responsible Investing”*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 585 ss. E infine, sulla capacità delle grandi imprese di sottrarsi al giudizio sociale e morale per le proprie condotte (nonché di neutralizzarne gli effetti per esse nocivi e di condizionare la stessa azione politica e istituzionale), v. ROY SHAPIRA, *Amenable Control. How Companies Influence Laws, Reputation and Morals*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 641 ss. Lucida e tragica,

Inoltre, i documenti vaticani suggeriscono incentivi per le realtà economiche sostenibili⁴¹ e si tratta di una proposta condivisa nella letteratura scientifica⁴².

Due strumenti, in particolare, sono ritenuti di rilievo: da un lato, la normativa coercitiva che restituirebbe autonomia alla politica, liberandola dalle influenze delle *élite* imprenditoriali e finanziarie⁴³, con l'obiettivo di creare un contesto giuridico fertile e sorvegliato⁴⁴; dall'altro, la pressione di mercato, attuabile tramite l'educazione finanziaria e la scelta degli investitori e consumatori verso imprese meritevoli⁴⁵, sostenendo una «responsabilità sociale» non solo delle imprese, ma anche di investitori e

sul piano letterario, la visione distopica con cui si conclude uno dei più riusciti romanzi dello scrittore portoghese JOSÉ SARAMAGO (*La caverna*, Torino, 2000 per la trad. it.), premio Nobel per la letteratura nel 1998, in cui il “Centro”, entità produttiva ormai universale e assorbente ogni dimensione umana, modella a piacimento la percezione della morale sociale, volgendo a proprio beneficio anche le vicende più drammatiche e le proprie più abiette condotte.

⁴¹ Quali il sostegno al microcredito o al credito cooperativo: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE con il DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE, *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 16; e v. già *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 65.

⁴² A puro titolo di esempio cfr. MARIO LIBERTINI, *Un commento al manifesto sulla responsabilità sociale d'impresa della Business Roundtable*, in *ODC*, 3/2019, p. 632 ss.; ID., in ANDREA PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, in *ODC*, 3/2019, p. 613 ss.

⁴³ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 109, 175, 189, 196; *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 12 e 21.

⁴⁴ In termini generali, cfr. *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 177; il tema era già presente nella *Lettera enciclica Caritas in veritate*, par. 37. Si manifesta anche l'esigenza di un più efficace coordinamento tra gli organi nazionali o attraverso Istituzioni e autorità sovranazionali: ancora *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 175; in ambito finanziario *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 21. Il tema della necessità di un intervento normativo coercitivo (di *hard law*), come percorso imprescindibile per realizzare gli obiettivi di sostenibilità, è ricorrente, come è noto, negli studi in materia: v. ad es. ROBERTO SACCHI, in ANDREA PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, cit., p. 592; GUIDO FERRARINI, cit., p. 41 ss.; ID., *An Alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity*, in *Rivista delle società*, 2020, p. 37 s.; PIERRE-HENRI CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in *ODC*, 3/2019, p. 513 ss. Non meno significative sono peraltro le posizioni scettiche sull'efficacia di tale strumento, quantomeno sul piano della *governance* societaria (introduzione di doveri gestori di tutela degli *stakeholders*; apertura alla partecipazione di questi ultimi ai processi decisionali): VITTORIO CALANDRA BUONAURA, in ANDREA PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, cit., p. 597 s.; MARIO LIBERTINI, *ivi*, p. 602 ss. (aperto invece, come si è detto, a strumenti normativi indiretti, quali incentivi e disincentivi, ad esempio di carattere fiscale); GIORGIO MARASÀ, *ivi*, p. 595. In ogni caso viene registrata la capacità delle grandi imprese di sottrarsi all'applicazione delle leggi o alle loro conseguenze: v. il già citato ROY SHAPIRA, cit., p. 641 ss. Ciò è determinato da molteplici fattori, non ultimo quello dell'arbitraggio normativo accessibile alle realtà economico-finanziarie sovranazionali e della limitatezza di un *enforcement* territorialmente circoscritto, problema che dovrebbe trovare soluzione, secondo taluni studi ed esattamente in linea con le sollecitazioni provenienti dai documenti vaticani, testé menzionate, in uno sforzo di regolazione a sua volta sovranazionale: su questo specifico tema (sul quale brevemente si tornerà) v. JINGCHEN ZHAO, *Extraterritorial Attempts at Addressing Challenges to Corporate Sustainability*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 29 ss.; KEVIN MORROW e HILARY CULLEN, *Defragmenting Transnational Business Responsibility*, *ivi*, p. 43 ss., part. 45; MARIO LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *ODC*, 3/2013, p. 24; CARLO ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in VINCENZO DI CATALDO - PIER MARIA SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Torino, 2013, p. 78 ss.; MARIO STELLA RICHTER JR., *A proposito di interesse sociale e governo dell'impresa in Europa*, in VALERIO DE LUCA, JEAN-PAUL FITOUSSI, RICHARD MCCORMICK, *Capitalismo prossimo venturo. Etica Regole Prassi*, Milano, 2010, p. 458 ss.; sotto il profilo specifico del diritto tributario - tema toccato da *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 30 ss. - v. JUHA JAAKKOLA, RINGA KNUUTINEN, *The International Order of Corporate Taxation*, in *The Cambridge Handbook*, cit., p. 114 ss.

⁴⁵ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 206; *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 33.

consumatori stessi⁴⁶. Questo approccio ha trovato ampio consenso e rappresenta il fondamento di recenti normative sulla *disclosure* e sulle riforme per promuovere prodotti finanziari sostenibili⁴⁷, benché la loro efficacia rimanga dibattuta.

Sul fronte delle azioni, la riflessione della Chiesa è molto ampia, spaziando dal ripensamento delle relazioni internazionali alla riforma della fiscalità e della redistribuzione della ricchezza, fino alla *governance* aziendale e bancaria. Ciascuna delle azioni proposte trova eco nelle principali iniziative istituzionali recenti, specialmente a livello europeo.

Molte sollecitazioni riguardano la sfera del diritto dell'impresa e dei mercati, meritando attenzione per l'autorevolezza della fonte, per le motivazioni ispirate a principi razionali comuni⁴⁸ e per il tecnicismo e la precisione di alcune proposte.

Quello della *governance* aziendale è un tema centrale nei documenti vaticani. La questione dell'obbligo o della legittimità, dal punto di vista giuridico, di considerare gli interessi degli *stakeholders* da parte degli amministratori è appena accennata. Tuttavia, viene avanzata la proposta di introdurre comitati etici a fianco dell'organo di gestione, con il compito di valutare la conformità dell'azione imprenditoriale a criteri etici prestabiliti, oltre al rispetto della normativa vigente⁴⁹. Questa proposta è formulata specificamente per il settore bancario, ma si presta a una più ampia applicazione anche nel settore finanziario e nelle grandi imprese in generale. Altrove, inoltre, viene evidenziata l'importanza del coinvolgimento degli *stakeholders* nelle decisioni aziendali, soprattutto per monitorare l'impatto ambientale delle attività produttive⁵⁰.

Il tema della trasparenza è anch'esso di rilievo. L'informazione, per le istituzioni vaticane, rappresenta uno strumento essenziale sia per monitorare le esternalità prodotte dall'impresa⁵¹ sia per consentire agli investitori di fare scelte finanziarie informate e non limitate da carenze conoscitive⁵². Come

⁴⁶ In termini di « responsabilità sociale dei consumatori » si esprime la *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 206; e v. pure, già prima, la *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 66, sul carattere morale e non solo economico di ogni scelta di acquisto; l'attuale pontefice ha evocato la « responsabilità di tutti » anche in altre occasioni recenti: v. il *Discorso* pronunciato al Seminario “*Nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione*”, organizzato dalla Pontificia Accademia delle scienze sociali, 5 febbraio 2020.

⁴⁷ Nel settore agroalimentare, invece, v., a proposito dei rapporti tra informazione al consumatore e scelte di acquisto sostenibili, SILVIA BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, p. 615 ss.

⁴⁸ Cfr. specialmente *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.*, par. 3 e 7.

⁴⁹ *Ivi*, par. 24 e 28.

⁵⁰ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 183.

⁵¹ *Ivi*, par. 183.

⁵² *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.*, par. 21.

già accennato, viene sottolineata l'importanza dell'indipendenza e dell'oggettività dei *rating* finanziari, nonché della certificazione dei prodotti finanziari.

Queste riflessioni si concentrano sull'impresa come singola entità funzionale e ricettrice di risorse finanziarie, nei rapporti con *stakeholders* e investitori. Tuttavia, i documenti vaticani indicano anche una prospettiva più ampia che riguarda gli assetti di mercato nel loro complesso e si rivolge alle imprese in senso universale, considerando la distribuzione reciproca di potere e ricchezza. Gli spunti proposti nei documenti (come, nella produzione agricola⁵³, il diritto di ciascuno a risorse produttive sufficienti per garantire un tenore di vita dignitoso e la limitazione del potere di mercato delle grandi imprese⁵⁴; nel settore finanziario, la promozione di un pluralismo di prodotti e intermediari per mantenere una «biodiversità finanziaria⁵⁵» e la critica all'eccessiva protezione delle private industriali⁵⁶) affrontano direttamente la questione della concorrenza nel modello neoliberale e dell'opportunità di mitigarne gli effetti più distruttivi.

La responsabilità sociale d'impresa (CSR) è richiamata ripetutamente nei documenti⁵⁷, accanto alla responsabilità sociale di consumatori e investitori, e rappresenta, almeno in parte, il significato (o uno dei significati) del patto proposto dal pontefice a imprenditori, *manager* ed economisti; una responsabilità che deve essere autentica e non solo apparente⁵⁸.

La promozione della CSR avviene già a livello statutario nella prassi e nelle esperienze normative recenti, e il punto non sfugge alle istituzioni vaticane, che, per il settore bancario, parlano di «*mission* statutaria»⁵⁹. Un modello di riferimento è la banca etica⁶⁰, così come le società benefit⁶¹. L'esperimento più

⁵³ *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 94.

⁵⁴ *Ivi*, par. 129.

⁵⁵ *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 20.

⁵⁶ *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 22, con riferimento particolare all'ambito sanitario. E per qualche spunto a proposito della « appropriazione della natura » v. MICHELANGELO BARCELLONA, *Il diritto neoliberale dell'economia globalizzata e della società liquida*, in *Europa dir. priv.*, 2020, p. 757 ss.

⁵⁷ *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 23; *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 194; *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 40.

⁵⁸ *Lettera Enciclica Laudato si'*, cit., par. 194.

⁵⁹ *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*, par. 24.

⁶⁰ In argomento v. RENATO COSTI, *Banca etica e responsabilità sociale delle banche*, in VINCENZO DI CATALDO, PIERO MARIA SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Torino, 2013, p. 119 ss., part. 123 ss.; cfr. pure MARCO LAMANDINI - IRENE STEINER, *Social Banking in Practice: an Italian Case for Corporate Social Responsibility in Banking*, in *Riv. dir. soc.*, 2007, 4, p. 174 ss.

⁶¹ Per tutti v. MARIO STELLA RICHTER JR, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, p. 271 ss.; ID., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, p. 953 ss.; U. TOMBARI, «Potere» e «interessi» nella grande impresa azionaria, Milano, 2029, p. 64 ss.; STEFANO CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ.*, 2016, p. 995 ss.; LUIGI VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contr. Impr.*, 2016, p. 1134 ss.; ELISABETTA CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *ODC*, 2/2020, p. 589 ss.; SARA PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Rivista delle società*, 2018, p. 919 ss.; GIUSEPPE DOMENICO MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *AGE*, 2018, p. 81

ampio in questo ambito è stato condotto dalla riforma francese dell'articolo 1835 del *code civil*, che permette ora di integrare nello statuto i principi guida dell'impresa con strumenti specifici per il loro rispetto⁶².

Va osservato che ogni approccio alla sostenibilità basato su scelte negoziali presenta una debolezza intrinseca: essendo opzioni volontarie, la speranza che vengano ampiamente adottate è fragile, salvo una rivoluzione educativa o pressioni di mercato straordinarie⁶³. Tuttavia, molte delle recenti iniziative legislative si muovono verso una maggiore consapevolezza da parte delle imprese sulla loro missione etica e mirano a incentivare comportamenti virtuosi, come nella normativa sulle informazioni non finanziarie e sui progetti di tassonomia dei prodotti finanziari sostenibili.

Rimodulare gli scopi statutari per includere finalità etico-sociali, influenzando direttamente o indirettamente l'obiettivo societario, è una soluzione di efficacia limitata: anche se vi sono eccezioni, come quando la scelta etica determina il perimetro dell'attività aziendale, orientando l'impresa verso attività virtuose per natura o per la selezione dei destinatari. Il valore di queste integrazioni statutarie si manifesta in un numero ristretto di casi, senza escludere che altre attività aziendali possano rimanere socialmente irresponsabili⁶⁴.

Minore incisività avrebbe la scelta di principi etici per ispirare la gestione aziendale, agendo indirettamente sullo scopo della società⁶⁵. Il motivo della scarsa rilevanza di questi principi è che spesso rimangono vaghi e poco incisivi⁶⁶. Questa genericità si rifletterebbe in ogni piano organizzativo della

ss. Sul modello della *société à mission* dell'ordinamento francese v. per tutti *Émilie Masset, L'introduction de nouveaux modèles*, in *Rev. soc.*, 2019, p. 581 ss.

⁶² Su tale riforma v., fra i molti, ISABELLE URBAIN-PARLEANI (a cura di), *La loi PACTE: le nouveau visage du droit des sociétés*, in *Rev. soc.*, 2019, p. 565 ss.; PIERRE-HENRI CONAC, cit., p. 497 ss.; SOPHIE SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés depuis la loi PACTE*, in *ODC*, 3/2019, p. 517 ss., part. 525 ss.; ISABELLE URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, *ivi*, 533 ss.; ARNAUD LECOURT, *Innover, se transformer, grandir, créer des emplois, repenser l'entreprise et sa gouvernance... un programme ambitieux*, in *Rev. tr. dr. comm.*, 2019, p. 385 ss.

⁶³ D'altra parte, si osserva, una scelta etica spontanea la si può attendere da soggetti che operino in una posizione di libertà, non da soggetti che agiscano in stato di necessità, e la logica competitiva dell'impresa moderna è una logica di necessità: MARCO LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, 2009, p. 22 s.

⁶⁴ Cfr. MARCO CIAN, *Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti*, in *Rivista delle società*, I, 2001, p. 66.

⁶⁵ La collocazione del problema della responsabilità sociale sul piano della gestione, più che su quello dello scopo, è stato ben colto da VINCENZO CALANDRA BUONAURA, in ALESSANDRO PERRONE (a cura di), *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, in *ODC*, 3/2019, p. 605.

⁶⁶ La critica è comune: ad esempio GUIDO FERRARINI, cit., p. 30 ss.; MARCO VENTORUZZO, *Brief Remarks on "Prosperity" by Colin Mayer and the often Misunderstood Notion of Corporate Purpose*, in *Rivista delle società*, 2020, p. 45 ss.

società⁶⁷, inclusi i rapporti endoorganizzativi, la responsabilità degli amministratori, i rapporti con terzi, la concorrenza leale e l'immagine aziendale.

Per quanto riguarda i rapporti endoorganizzativi, vi sarebbe forse un maggiore incentivo per gli amministratori a documentare l'adesione ai principi etici dello statuto⁶⁸, ma la vaghezza di tali principi lascerebbe spazio a formulazioni elusive. Analogamente, la possibilità per i soci di intraprendere azioni di responsabilità verrebbe indebolita, con l'effetto opposto di legittimare quasi tutte le scelte gestionali⁶⁹. È improbabile che gli *stakeholders* possano intentare azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori o della società stessa⁷⁰. Allo stesso modo, sarebbe difficile rivendicare lesioni delle norme di concorrenza sleale, e l'immagine della società non sarebbe particolarmente minacciata⁷¹.

È stato osservato che, per integrare i principi di sostenibilità nelle fondamenta di una società, è necessario rivedere la struttura di *governance* in modo da garantirne un monitoraggio e un'applicazione concreti⁷². In questa direzione si inserisce la proposta, avanzata nei documenti delle istituzioni vaticane, di affiancare all'organo amministrativo un comitato etico con il compito di dialogare con il primo e di verificare il rispetto della *mission* statutaria⁷³. Anche la necessità di ottenere il consenso degli *stakeholders* per operazioni che possano influenzare i loro interessi può essere interpretata come un invito a ristrutturare le decisioni aziendali su basi statutarie. Tuttavia, queste soluzioni, sebbene incoraggiate nel contesto del *soft law*, mostrano evidenti limiti quando si basano esclusivamente sulla volontarietà.

Ne deriva la necessità di meccanismi coercitivi per garantire che i principi di sostenibilità siano realmente applicati nella *governance* aziendale, suggerendo che gli amministratori dovrebbero bilanciare l'interesse degli *stakeholders* con quello dei soci⁷⁴. Le istituzioni vaticane richiamano l'importanza di affrontare le esternalità prodotte dall'attività aziendale, evidenziando il ruolo della responsabilità sociale

⁶⁷ Interessanti al riguardo le disamine condotte a proposito delle riforme francesi poco sopra menzionate: v. sempre Pierre-Henri Conac, cit., p. 506 ss.; SEBASTIAN SCHILLER, cit., p. 524 ss., part. 525 ss.; ISABELLE URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835*, cit., p. 544 ss.

⁶⁸ Così, con riferimento alle riforme d'Oltralpe, PIERRE-HENRI CONAC, cit. p. 508.

⁶⁹ Sul punto la letteratura è assai vasta e riguarda in generale il problema delle implicazioni che avrebbe l'esistenza di un dovere degli amministratori di conciliare l'interesse dei soci con quello/i degli *stakeholders*: cfr. ad esempio HOLGER FLEISCHER, *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Rivista delle società*, 2018, p. 810 ss.; MARCO MAUGERI, "Pluralismo" e "monismo" nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo Statement della Business Roundtable), in *ODC*, 3/2019, p. 642.

⁷⁰ Con riferimento al nuovo art. 1835 *code civil* francese, ritiene configurabile una azione promossa contro la società dai terzi, ove la *raison d'être* sia sufficientemente precisa, Isabelle URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835*, cit., 545. E v. pure, con riguardo agli impegni statutarie assunti dalle banche etiche, RENATO COSTI, cit., p. 126.

⁷¹ FRANCESCO DENOZZA, *Lo scopo della società: dall'organizzazione al mercato*, in *ODC*, 3/2019, p. 621 ss.

⁷² Id., *ivi*, p. 617 ss.

⁷³ Sulla possibile nomina di comitati sociali o ambientali interni alla società, con funzione consultiva, v. PIERRE-HENRI CONAC, cit., p. 509. Con specifico riferimento all'esperienza bancaria etica, v. RENATO COSTI, cit., p. 126; MICHELE LAMANDINI, IRENE STEINER, cit., p. 177 ss.

⁷⁴ FRANCESCO DENOZZA, cit., p. 617 ss.

dell'impresa come parte di una visione antropologica che considera i diritti e i doveri di ciascuno verso la comunità⁷⁵. La sfida è se includere negli obblighi degli amministratori non solo la massimizzazione del profitto, ma anche gli interessi degli *stakeholders*.

5. Conclusioni

L'analisi condotta evidenzia un cambiamento profondo nel diritto positivo italiano, che vede la sostenibilità come un principio centrale e innovativo, esteso oltre la semplice gestione delle risorse naturali. In primo luogo, si osserva un superamento delle interpretazioni tradizionali sull'uso dei beni naturali, ora inseriti in una visione giuridica ed economica orientata al benessere della collettività. La recente riforma costituzionale, che integra nella Carta i principi di tutela ambientale e di sostenibilità, rappresenta un segno tangibile di questa trasformazione normativa, rendendo più incisivi i vincoli sulla tutela della salute e dell'ambiente anche in ambito economico e produttivo.

L'evoluzione normativa si riflette in modifiche significative per facilitare un mercato dei capitali trasparente e coerente con i principi di sostenibilità. Inoltre, la questione ecologica ha assunto un ruolo catalizzatore nella creazione di soluzioni per le attuali sfide ambientali, promuovendo un'attenzione costante al rispetto dei diritti umani e alla prevenzione di comportamenti lesivi per l'ambiente. La finanza sostenibile, in questo contesto, è valorizzata come strumento etico, mirato a proteggere l'ecosistema e a prevenire danni che potrebbero compromettere il futuro dell'umanità.

Il principio della sostenibilità, considerato ora un vero e proprio pilastro del diritto, assume una dimensione ampia e multidisciplinare, abbracciando aspetti economici, sociali e giuridici. Questo orientamento trova applicazione anche nel *Next Generation EU*, programma post-pandemico dell'Unione Europea che promuove modelli di crescita economica orientati alla coesione sociale e ambientale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza delle economie nazionali.

La Chiesa Cattolica contribuisce significativamente a questa transizione, promuovendo un'economia che non sia solo orientata al profitto, ma fondata sul rispetto della dignità umana, della biodiversità e delle culture locali.

La convergenza tra l'approccio normativo europeo e le riflessioni della Dottrina Sociale della Chiesa offre un percorso concreto per una transizione sostenibile. Se da un lato il rafforzamento dei vincoli giuridici spinge le imprese ad allinearsi a standard etici e ambientali, dall'altro la pressione educativa e la

⁷⁵ V. in particolare *Lettera Enciclica Laudato si'*, *passim*; sul problema dei rapporti fra diritti e doveri v. *Lettera Enciclica Caritas in veritate*, par. 43.

promozione di una responsabilità sociale condivisa tra imprese, investitori e consumatori contribuiscono a costruire una cultura del rispetto per il pianeta e per la comunità.

In conclusione, il riconoscimento della sostenibilità come bene essenziale e di valore etico contribuisce a bilanciare il profitto con l'interesse della collettività, promuovendo un modello di sviluppo che mira non solo alla crescita economica ma anche al rispetto dell'ecosistema e alla giustizia sociale.

Anche se le sfide future sono ancora molte e le aspettative di un benessere sostenibile dipendono da variabili incerte, l'affermazione della sostenibilità come principio guida appare destinata a durare, contribuendo alla costruzione di un'economia più equa e responsabile.

 diritto & religioni